

**ACCORDO BILATERALE 15 luglio 1997**

(s.o.G.u. n. 87 del 15.4.1998)

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida (Entrato in vigore il 23 gennaio 1998).

L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di proporre che il Governo macedone ed il Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio.

Articolo 2

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese di emissione.

Articolo 3

La patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici (nonché senza dover far tradurre la sua patente) salvo situazioni particolari.

La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste delle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui chiede la conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo.

L'allegato può essere modificato dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.

Le Autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni
- b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Articolo 7

Nel corso del cambio della patente le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle autorità dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessari, per il tramite delle Autorità diplomatiche.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validità della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorità centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.

Articolo 11

La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l' Ambasciata della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo macedone ed il Governo italiano che entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti.

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso attraverso la via diplomatica, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 27 maggio 1997

Allegato all'accordo bilaterale del 15.7.1997

1A Tabella di equipollenza

STATO MACEDONE	STATO ITALIANO
A	A
B	B
C	C
D	D

N.B. Le categorie B, C e D italiane comprendono rispettivamente le categorie BI, CI e DI

NOTA VERBALE

Prot. n. 072/10732

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia e, con riferimento alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 1244/96-4 del 27.5.1997 relativa al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di prendere atto del contenuto di detta Nota Verbale il cui testo di seguito si trascrive:

"L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di proporre che il Governo Macedone ed il Governo Italiano -quali Parti Contraenti - convengano quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio.

Articolo 2

Il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti può guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente è valida nel Paese di emissione.

Articolo 3

La patente emessa dalle autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici (nonche senza dover far tradurre la sua patente) salvo situazioni particolari.

La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo.

L'allegato può essere modificato dalle autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note.

Le autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni**
- b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.**

Articolo 7

Nel corso del cambio della patente le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle autorità dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8

L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere informazioni alle competenti autorità dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

Tale richiesta sarà inoltrata, ove necessari, per il tramite delle autorità diplomatiche.

Articolo 9

L'autorità competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validità della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.

Articolo 10

Le Parti Contraenti almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorità centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.

Articolo 11

La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede. l'Ambasciata della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo macedone ed il Governo italiano che entrerà in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti.

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso attraverso la via diplomatica, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia".

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di confermare che il Governo Italiano è d'accordo con quanto sopra descritto.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 15 luglio 1997



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46

CIRCOLARE N. 7198

Prot. n. 4514639 E - D.C. IV n. A005 Roma, 15 gennaio 1998

OGGETTO: Conversione di patenti di guida. Repubblica di Macedonia.

Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che l'Accordo (allegato in copia per opportuna conoscenza - All. 1) tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia in materia di patenti di guida entra in vigore il 23.1.1998. Pertanto si fa presente agli Uffici Provinciali M.C.T.C. che, a partire da detta data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto. Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I tabella di equipollenza, allegata all'Accordo, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti macedoni alle categorie di patenti italiane. Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia dei fac-simile della patente (di colore rosa) attualmente rilasciata nella Repubblica di Macedonia, con relativa traduzione (All. 2). Si trasmette inoltre fotocopia del modello di patente precedentemente rilasciato nella Repubblica di Macedonia (di colore rosa) tuttora in vigore, con relativa traduzione (All. 3). Le patenti macedoni convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, al seguente indirizzo, comunicato dal Ministero degli Affari Esteri: Ufficio Consolare presso l'Ambasciata dell'ex Repubblica Jugoslavia di MACEDONIA Ma Bruxelles n. 73/75 00 198 ROMA. Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità della patente di guida prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'Accordo. Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (Art. 5 dell'Accordo). Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 11 di detto Accordo, non è possibile accettare richieste di conversione di patenti macedoni conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati per i quali al momento si effettua la conversione di patenti di guida rilasciate dagli stessi (All. 4). Si ricorda che detto elenco è sempre in fase di revisione; gli aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.

IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I	Categorie corrispondenti
A	A
B	B
C	C
D	D

N.B. Le categorie B.C e D italiane corrispondono rispettivamente le categorie B1, C1 e D1

Tabella relativa ai nuovi modelli di patente rilasciati in Italia dal 1° luglio 1996 conformemente alla direttiva 91/439 CEE

Categorie del modello II	Categorie corrispondenti
A1	-
A	A
B1	-
B	B
C1	B
C1 E	C1 E
C	C
D1	B
D	D